



Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI  
*Osservatorio sull'attuazione  
degli atti normativi*

# AGENDA DIGITALE ITALIANA

*Parte II -*

*XII - XVII*



INDICE	pag.
PREMESSA.....	3
INTRODUZIONE.....	4
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI DELL'AGENDA DIGITALE.....	4
I - Adempimenti previsti dal decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .....	4
II - Adempimenti previsti dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.....	6
III - Adempimenti in materia di Agenzia per l'Italia digitale previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013 a seguito delle modifiche apportate al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
IV - Adempimenti previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.....	11

## **PREMESSA**

*La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.*

*Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

*In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.*

## INTRODUZIONE.

L'Agenda digitale italiana ha attraversato diverse stratificazioni dal punto di vista normativo. Di recente, particolari novità si registrano nella concezione della cabina di regia che ha visto un significativo cambio di impostazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69: *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 2013<sup>1</sup>.

Nel [Dossier Agenda digitale italiana - Parte I](#) sono stati censiti gli adempimenti previsti dalle varie fonti normative e, in alcuni casi, già effettuati.

In questa Parte II sono presi in considerazione, più nel dettaglio, i singoli provvedimenti attuativi e si dà menzione delle ulteriori modifiche intervenute nell'*iter* parlamentare del citato decreto-legge n. 69 del 2013. Già nella precedente edizione si era comunque messa in evidenza la natura di *work in progress* del lavoro svolto.

## TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI DELL'AGENDA DIGITALE (SITUAZIONE AGGIORNATA AL 29 LUGLIO 2013)

Si riportano di seguito tre tabelle riepilogative degli adempimenti previsti - e in alcuni casi già effettuati - dalla normativa vigente riguardo all'Agenda digitale italiana.

**I - Adempimenti previsti dal decreto - legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35** (il decreto-legge è entrato in vigore il **10 febbraio 2012** mentre la legge di conversione del decreto-legge è entrata in vigore il **7 aprile 2012**) e dal decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179 (per la parte di competenza)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il decreto è stato approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, in data 26 luglio 2013. Al Senato della Repubblica si veda l'atto Senato n. 974.

<sup>2</sup> Per l'analisi degli adempimenti del decreto-legge n. 179 del 2012 si veda la tabella di cui al punto III.

CABINA DI REGIA

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Adempimento effettuato e MODIFICHE
Art. 47, co. 2 <sup>3</sup> (d.l. 5/2012) <sup>4</sup>	La cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, ed è composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un sindaco designati dalla Conferenza unificata <sup>5</sup>			Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha istituito direttamente la cabina di regia <sup>6</sup> . <b>La Camera dei deputati ha introdotto la presenza, nella cabina di regia, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</b>
Art. 47, co. 2 (d.l. 5/2012)	Cabina di regia	Presenta al Parlamento, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili	<b>20 settembre 2013</b> <i>(entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 69 del 2013)</i>	
Art. 47, co. 2 (d.l. 5/2012)	Presidente del Consiglio dei ministri	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che istituisce il Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana <sup>7</sup>		
Art. 12, co. 9 (d.l. 179/2012)	Ministro della salute	Provvedimento con il quale è designato un componente del Ministero nella cabina di regia per gli aspetti relativi al settore sanitario <sup>8</sup>		

<sup>3</sup> Il comma 2 dell'articolo 47 è stato interamente sostituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013. Esso ha sostanzialmente cambiato la procedura di nomina e di composizione della cabina di regia. In base alla precedente formulazione, il decreto di istituzione era di competenza del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto n. 69 del 2013 ha eliminato il passaggio intermedio e ha direttamente istituito la cabina di regia, la cui struttura è indicata nella tabella.

<sup>4</sup> Il comma 2-bis dell'articolo 47 fissa gli obiettivi della cabina di regia.

<sup>5</sup> La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni.

<sup>6</sup> La cabina di regia è stata in un primo tempo istituita con decreto dello sviluppo economico 1° marzo 2012. [Per una più dettagliata descrizione del decreto si veda il presente link](#), mentre sugli obiettivi si consulti [questo link](#).

<sup>7</sup> Si tratta di un organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del governo per l'attuazione dell'Agenda digitale.

<sup>8</sup> L'incarico è svolto a titolo gratuito.

**II - Adempimenti previsti dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.** Il decreto-legge è entrato in vigore il **26 giugno 2012** mentre la legge di conversione del decreto è entrata in vigore il **12 agosto 2012**. In questa sede si riportano, per quanto di competenza, le modifiche apportate dal decreto -legge n. 69 del 2013, anche nel corso dell'esame parlamentare. Si riportano in questa sezione anche alcune modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 69 del 2013 anche ad altre fonti normative e che hanno introdotto ulteriori obblighi in capo all'Agenzia per l'Italia digitale.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Adempimento effettuato e MODIFICHE
Art. 19	È istituita l' <b>Agenzia per l'Italia digitale</b> , sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. L'agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità <sup>9</sup> .			
Art. 20	<a href="#">Stabilisce le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale</a> <sup>10</sup>			
Art. 19, co. 3 (d. l. 179/2012)	Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Provvedimento non specificato che indica i temi di ricerca, le aree tecnologiche e i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana		<a href="#">Si veda al riguardo la strategia italiana per l'Italia digitale</a> e <a href="#">l'accordo di partenariato del 9 aprile 2013</a>
Art. 19, co. 4 e 5 (d. l. 179/2012)	Agenzia per l'Italia digitale	Definisce, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti. Aggiudica i singoli appalti		

<sup>9</sup> Il decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato l'articolo 19, comma 1, limitando la vigilanza dell'Agenzia al solo presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sopprimendo la vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 21, co. 1, sono organi dell'Agenzia: a) il direttore generale; b) il Comitato di indirizzo; c) il collegio dei revisori dei conti. Il decreto-legge n. 69 ha modificato l'articolo 20, comma 2, sopprimendo l'inciso che faceva salve le funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche.

Servizio per la qualità degli atti normativi

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Adempimento effettuato e MODIFICHE
Art. 21, co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro delegato, <sup>11</sup> <b>tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione</b>	Nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale.	<b>25 agosto 2012</b> (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)	Nella riunione del 30 ottobre 2012, il Consiglio dei ministri ha preso atto dell'avvenuta nomina del direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale. <b>La Camera dei deputati ha previsto che la nomina del Direttore avvenga tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica</b>
Art. 21, co. 4 <sup>12</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la approvazione dello statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale <sup>13</sup>	<b>14 dicembre 2012</b> (quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale)	<sup>14</sup>
	Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro	Decreto per la Determinazione della dotazione delle risorse umane dell'Agenzia per l'Italia digitale fissata entro il li-	<b>14 dicembre 2012</b>	

<sup>11</sup> Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia e resta in carica tre anni. Il decreto originario prevedeva che la nomina avvenisse di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dell'economia, previo avviso pubblico. Le modifiche sono state apportate nel corso dell'iter parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013

<sup>12</sup> Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 13, comma 2, lettera d) - ha modificato il comma 4 dell'articolo 21 sopprimendo le parole: *su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

<sup>13</sup> Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 13, comma 2, lettera e) - ha soppresso il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 22 che sanciva che *lo Statuto deve prevedere che il comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e due della conferenza unificata. Lo statuto deve anche disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e di nomina del collegio di revisori. Nel corso dell'esame parlamentare, l'articolo 13 del decreto n. 69 del 2013 ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 21, comma 4, sostituendo il secondo, terzo e quarto periodo. Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori dei conti.*

<sup>14</sup> In risposta alle interrogazioni a risposta immediata Toninelli 3-00055 e Palmieri 3-00056, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 15 maggio 2013, il Ministro dello sviluppo economico Zanonato ha precisato che lo statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale inviato in un primo momento per errore alla Corte dei conti per la registrazione è stato ritirato dalla Corte dal Governo, sottoposto all'esame dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio e quindi nuovamente inviato alla Corte dei conti per la registrazione che dovrebbe essere prossima.

Servizio per la qualità degli atti normativi

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Adempimento effettuato e MODIFICHE
Art. 22, co. 6 <sup>15</sup>	dell'economia e delle finanze	mite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché della dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento. Tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri <sup>16</sup>	<i>(quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale)</i>	
Art. 22, co. 7	Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato	Decreto per la riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio conseguentemente all'istituzione della Agenzia per l'Italia digitale.	<b>14 dicembre 2012</b> <i>(quarantacinque giorni dalla nomina del direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale)</i>	

<sup>15</sup> Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 13, comma 2, lettera f) - ha sostituito il comma 6 dell'articolo 22.

<sup>16</sup> I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.



**III - Adempimenti in materia di Agenzia per l'Italia digitale previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013 a seguito delle modifiche apportate al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Adempimento effettuato e MODIFICHE
Art. 13-bis, co. 1 <sup>17</sup>	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Decreto che detta linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste <i>on line</i> e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione <sup>18</sup> .	180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto	
Art. 64 <sup>19</sup> , co. 2 <sup>20</sup>	Agenzia per l'Italia digitale	Istituzione del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)		
Art. 64, co. 2-sexies	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali	Decreto che definisce le caratteristiche del sistema SPID anche con riferimento al modello architetturale e organizzativo del sistema; alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei gestori dell'identità digitale; agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità di-		

<sup>17</sup> Si tratta dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 9 agosto 2013.

<sup>18</sup> L'accREDITAMENTO indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi e i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

<sup>19</sup> Codice dell'amministrazione digitale. Le modifiche all'articolo 64 sono state apportate dall'articolo 17 -ter del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato nel corso dell'iter parlamentare.

<sup>20</sup> Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accREDITAMENTO da parte dell'Agenzia gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

Servizio per la qualità degli atti normativi

---

		<b>digitale nei riguardi di cittadini e imprese compresi gli strumenti di cui al comma 1; alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete</b>		
--	--	---	--	--

**IV - Adempimenti previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221** (il decreto-legge è entrato in vigore il **20 ottobre 2012** mentre la legge di conversione del decreto è entrata in vigore il **19 dicembre 2012**).

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 1, co. 1	Governo	Relazione annuale governativa alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione dell'Agenda digitale italiana	<b>17 febbraio 2013</b> (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) <b>30 giugno di ogni anno</b>	
Art. 1, co. 2 <sup>21</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province sentita l'Agenzia per l'Italia digitale	Decreto per disporre l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.		<a href="#">Parere del Garante per la protezione dei dati personali</a>
Art. 1, co. 2 <sup>22</sup>	Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro per la salute	Decreto per stabilire le modalità tecniche di produzione, distribuzione gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato	<b>19 giugno 2013</b> (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)	

<sup>21</sup> Il riferimento normativo, in realtà, è l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

<sup>22</sup> Il riferimento normativo, in realtà, è l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ultimo periodo. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 2, co. 1 <sup>23</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali	<i>Uno o più decreti per stabilire i tempi e le modalità di attuazione del subentro dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR all'Indice nazionale delle anagrafi (INA).</i> <sup>24</sup>	<b>17 febbraio 2013</b> (in sede di prima applicazione <sup>25</sup> il decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)	<a href="#">Per una descrizione aggiornata si veda la relazione al ForumPA 2013</a>  <b>Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non ancora adottato alla scadenza prevista, decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati</b> <sup>26</sup>
Art. 2, co. 3	Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali	Decreto per definire le modalità tecniche per l'invio dell'attestazione e della dichiarazione di nascita e del certificato di morte, da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario, ai comuni esclusivamente in via telematica.		
Art. 2, co. 5	Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione	Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400/1988 (D.P.R.), per apportare al regolamento anagrafico della popolazione residente (di cui al D.P.R. n. 223/1989), le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alla istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente	<b>17 marzo 2013</b> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	<b>Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.</b> <sup>27</sup>
	Agenzia per l'Italia digitale	Predisposizione di regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra	<b>17 marzo 2013</b> (novanta giorni dalla data di entrata in	<a href="#">Determinazione commissariale n. 68/2013 DIG adottata dal direttore</a>

<sup>23</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 62, comma 6, del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

<sup>24</sup> Il decreto disciplina altresì le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni oltre al numero e alla data di emissione e scadenza della carta di identità della popolazione residente

<sup>25</sup> Si veda l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>26</sup> **Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-ter -.**

<sup>27</sup> **Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-bis -.**

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 2-bis		quelle di interesse nazionale.	vigore della legge di conversione)	<a href="#">dell'ADI</a>
Art. 3, co. 1	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata	Decreto per stabilire i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni per stabilire i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) <sup>28</sup>	<b>17 febbraio 2013</b> (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non ancora adottato alla scadenza prevista, decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati <sup>29</sup>
Art. 3, co. 4	Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per la revisione del decreto legislativo n. 322 del 1989 e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale.	Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (D.P.R.) per il complessivo riordino del Sistema statistico nazionale, con rafforzamento dell'indipendenza professionale dell'ISTAT e il miglioramento del suo assetto organizzativo	<b>17 marzo 2013</b> (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)	Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri <sup>30</sup> .

<sup>28</sup> Per la realizzazione dell'ANNCSU, l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale.

<sup>29</sup> Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-ter-.

<sup>30</sup> Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-bis-.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 4, co. 1 <sup>31</sup>	Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale	Decreto per definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.		<b>I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati</b> <sup>32</sup>
Art. 5, co. 3 <sup>33</sup>	Ministero dello sviluppo economico	Pubblico elenco, denominato "Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata" delle imprese e dei professionisti	<b>19 giugno 2013</b> (sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione <sup>34</sup> )	
Art. 5, co. 3 <sup>35</sup>	Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche delle CCIAA	Decreto per stabilire l'accesso delle CCIAA e l'aggiornamento al registro imprese <sup>36</sup>	<b>17 febbraio 2013</b> (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione <sup>37</sup> )	
Art. 6, co. 5	Direttore generale degli archivi notarili	Provvedimento che disciplina il trasferimento degli atti formati su supporto informatico presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.		
Art.7, co. 3, lett. a) <sup>38</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	Decreto per l'invio in forma telematica della certificazione medica dei figli per la fruizione dei congedi parentali, compresa la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche	<b>30 giugno 2013</b>	<b>Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non ancora adottato alla scadenza prevista, decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato anche ove non sia</b>

<sup>31</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 3-bis, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>32</sup> **Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-quater -.**

<sup>33</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 6-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>34</sup> Vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

<sup>35</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 6-bis, comma 4, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>36</sup> Il decreto definisce altresì le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle CCIAA attraverso le proprie strutture informatiche

<sup>37</sup> Vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

<sup>38</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 47, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 179 del 2012.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
	Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali			<b>pervenuto il concerto dei Ministri interessati</b> <sup>39</sup>
Art. 8, co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita la Conferenza unificata	Decreto per l'adozione di le regole tecniche necessarie all'adozione dei sistemi di bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico locale.	<b>18 gennaio 2013</b> <i>(novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)</i>	<b>I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati</b> <sup>40</sup>
Art. 8, co. 9	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia.	Decreto per adottare le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS (sistemi di trasporto intelligenti), per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario	<b>17 febbraio 2013</b> <i>(sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)</i>	<b>Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</b> <b>1° febbraio 2013</b> <i>Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia</i>  (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2013)

<sup>39</sup> Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-ter -.

<sup>40</sup> Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-quater -.



Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 8, co. 9-bis	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Decreto per istituire un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.		
Art. 8, co. 11 <sup>41</sup>	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	Decreto per adottare le modifiche tecniche ai formulari FAL ricevuti dall'Unione europea e regolare gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto		
Art. 8, co. 13	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze	Decreto per definire le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane	<b>20 ottobre 2013</b> <i>(dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)</i>	<b>I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati<sup>42</sup></b>
Art. 9, co. 1, lett. oa) <sup>43</sup>	Agenzia per l'Italia digitale	Definisce con linee guida i criteri per l'apposizione sulle copie analogiche di documenti amministrativi di un contrassegno <sup>44</sup>		<a href="#">Circolare 30 aprile 2013, n. 62</a> <a href="#">Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente</a>
Art. 9, co. 1, lett. a) <sup>45</sup>	Agenzia per l'Italia digitale al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica	Trasmissione di un'Agenda nazionale in cui definisce i contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e di un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia <sup>46</sup>	entro il mese di <b>febbraio</b> di ogni anno	

<sup>41</sup> In realtà il riferimento normativo è dato dall'articolo 179, settimo comma, del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 8, co. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>42</sup> **Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-*quater* -.**

<sup>43</sup> In realtà il riferimento normativo è all'articolo 23-*ter*, co. 5, del codice dell'amministrazione digitale, sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera oa) del decreto-legge n. 179 del 2012..

<sup>44</sup> Il contrassegno apposto sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico

<sup>45</sup> In realtà il riferimento normativo è dato dall'articolo 52, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dall'articolo 9, co. 1, lettera a), del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>46</sup> Il rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 9, co. 1, lett. a) <sup>47</sup>	Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro delegato per l'innovazione tecnologica	Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni)	<b>annualmente</b>	
Art. 9, co. 7	Amministrazioni pubbliche	Pubblicazione sul sito <i>web</i> istituzionale degli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e dello stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione <sup>48</sup> .	<b>Annualmente entro il 31 marzo</b>  La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.	
art. 10, co. 1	Università statali e non statali legalmente riconosciute	Costituzione del fascicolo elettronico dello studente <sup>49</sup>		
Art. 10, co. 10	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'INPS	Decreto per la definizione delle modalità di gestione, esclusivamente con modalità informatiche, a decorrere dal 1° marzo 2013, dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola.	<b>17 febbraio 2013</b>  <i>(sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)</i>	<b>I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati<sup>50</sup></b>

<sup>47</sup> In realtà il riferimento normativo è dato dall'articolo 52, comma 8, del codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dall'articolo 9, co. 1, lettera a), del decreto-legge n. 179 del 2012.

<sup>48</sup> Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9, la mancata pubblicazione degli obiettivi è rilevante ai fini della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

<sup>49</sup> Il fascicolo elettronico contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente e ne favorisce la mobilità internazionale.

<sup>50</sup> **Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-*quater* -.**

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 11, co. 1	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Decreto di natura non regolamentare per la definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri di testo digitali, nonché dei criteri per ottimizzare l'integrazione fra libri in versione digitale, mista e cartacea e per assicurare alle famiglie i supporti tecnologici necessari.		<a href="#">Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</a> <b>26 marzo 2013, Prot. 209</b> (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) <sup>51</sup> .
Art. 11, co. 4-bis	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata	Decreto volto a definire le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti <sup>52</sup>		
art. 11-bis, co. 4	Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) - per promuovere l'offerta <i>on line</i> di opere d'ingegno.	Decreti dirigenziali per assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, ai fini di copertura finanziaria del credito d'imposta	<b>19 dicembre 2012</b> (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 12, co. 2 <sup>53</sup>	Regioni e province autonome	Istituzione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	<b>Entro il 30 giugno 2015<sup>54</sup></b>	<b>La Camera dei deputati ha apportato la modifica segnalata alla nota inserita nella colonna Termini e periodicità.</b>

<sup>51</sup> L'articolo 7 del decreto rinvia a un successivo decreto di natura non regolamentare la definizione delle modalità attraverso le quali le scuole potranno assicurare alle famiglie i contenuti digitali e la disponibilità dei necessari supporti tecnologici.

<sup>52</sup> Per l'inserimento nei piani triennali, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico presentano domanda alle regioni territorialmente competenti. I piani vengono poi trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - la mancata trasmissione comporta la decadenza dei finanziamenti assegnabili - che, dopo una verifica degli stessi, li approva e ne dà comunicazione, ai fini della pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei Bollettini ufficiali.

<sup>53</sup> Il decreto-legge n. 69 del 2013 - articolo 17 - ha apportato modificazioni dall'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2012.

<sup>54</sup> L'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto n. 69 del 2013, ha stabilito «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, **conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015.**

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 12, co. 7	Ministro della salute e Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione <sup>55</sup>	Decreto per la definizione del fascicolo sanitario elettronico <sup>56</sup>	<b>17 marzo 2013</b> <i>(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)</i>	<b>I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati<sup>57</sup></b>
Art. 12, co. 11	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute <sup>58</sup>	Decreto per la definizione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, tumori e altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate <sup>59</sup>		
Art. 12, co. 13	Su proposta del Ministro della salute <sup>60</sup>	Regolamento per l'individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri in materia sanitaria e i dati che possono conoscere nonché delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati <sup>61</sup>	<b>20 aprile 2014</b> <i>(diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto)</i>	<b>Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.<sup>62</sup></b>

<sup>55</sup> Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>56</sup> Il decreto deve definire i contenuti del FSE e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua formazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, la consultazione dei dati e documenti contenuti nel FSE.

<sup>57</sup> **Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-*quater* -.**

<sup>58</sup> Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>59</sup> L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

<sup>60</sup> Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

<sup>61</sup> I contenuti del regolamento devono informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali.

<sup>62</sup> **Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-*bis* -.**

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 12, co. 15-bis <sup>63</sup>	Regioni e province autonome	Presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE	30 giugno 2014	La Camera dei deputati ha così modificato il comma 15-bis.  Entro il <b>30 giugno 2014</b> , le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al <b>Ministero della salute</b> il piano di progetto per la realizzazione del FSE, <b>redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014</b>
Art. 12, co. 15-ter	Agenzia per l'Italia digitale	Cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE		La Camera dei deputati ha così modificato il comma 15-ter.  <b>L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e con le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.</b>
Art. 12, co. 15-quater <sup>64</sup>	Agenzia per l'Italia digitale e Ministero della salute	Valutano e approvano i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome, monitorano la realizzazione del FSE.	<b>Entro 60 giorni</b> <i>(valutazione e approvazione dei piani di progetto presentati dalle regioni)</i>	La Camera dei deputati ha così modificato il comma 15-quater.  <b>La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui</b>

<sup>63</sup> Il comma 15-bis è stato introdotto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 69 del 2013.

<sup>64</sup> Il comma 15-quater è stato introdotto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 69 del 2013.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
				all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 105 del 7 maggio 2005.
Art. 12, co. 15- <i>quinquies</i> <sup>65</sup>	Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale <sup>66</sup>	Decreto che definisce la spesa da autorizzare per la realizzazione <b>della piattaforma tecnologica</b> <sup>67</sup> del FSE	<b>Cadenza annuale</b>	
Art. 13, co. 2	Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	Decreto per definire le modalità di attuazione dell'articolo 13, co. 1, in materia di dematerializzazione della ricetta cartacea	non previsto (ma comunque entro il <b>1° gennaio 2014</b> )	I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati <sup>68</sup>
Art. 13, co. 4	Ministero dell'economia e delle finanze	Provvedimento dirigenziale (da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> ) per l'integrazione del sistema per la tracciabilità dei farmaci erogati dal SSN basato su fustelle cartacee con un sistema basato su tecnologie digitali, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN.	non previsto (ma comunque entro il <b>1° gennaio 2014</b> )	

<sup>65</sup> Il comma 15-*quinquies* è stato introdotto dall'articolo 15, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 69 del 2013.

<sup>66</sup> **Coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome.**

<sup>67</sup> Modifica apportata dalla Camera dei deputati al decreto n. 69 del 2013.

<sup>68</sup> Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-quater -.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 14, co. 2-bis	Ministro dello sviluppo economico	Regolamento per definire le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.	<b>17 febbraio 2013</b> <i>(sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)</i>	-69 <b>Il regolamento, qualora non ancora adottato alla scadenza del termine, e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri</b> <sup>70</sup> .
art. 14, co. 3	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata	Decreto per definire le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale e per definire la superficie massima di manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata		
Art. 14, co. 8, lett. d)	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Decreto dirigenziale di approvazione delle linee guida elaborate da ISPRA e ARPA/APPA in materia di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici	<b>19 dicembre 2012</b> <i>(sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)</i>	
Art. 14, co. 10-bis <sup>71</sup>	Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico	Decreto per l'eventuale emanazione di misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate per l'identificazione e la registrazione anche in via indiretta, degli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad <i>internet</i> utilizzando tecnologia senza fili.		

<sup>69</sup> In risposta all'interrogazione a risposta immediata Palmieri 3-00056, nella seduta dell'Assemblea della Camera del 15 maggio 2013, il Ministro dello sviluppo economico Zanonato ha segnalato che il regolamento ha ricevuto il parere del Consiglio di Stato e ne è imminente l'emanazione.

<sup>70</sup> Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-bis -.

<sup>71</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, introdotto dal comma 10-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 179 del 2012.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 14-bis, co. 2	Ministro dello sviluppo economico	Provvedimenti per l'attuazione del comma 1 che assicura al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.	<b>19 marzo 2013</b> <i>(tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)</i>	
Art. 15, co. 1 <sup>72</sup>	Ministero dell'economia e delle finanze	Decreto per definire i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e adeguare le norme relative alle procedure dei pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni.	Da pubblicare entro il <b>1° marzo 2013</b>	
Art. 15, co. 1 <sup>73</sup>	Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia	Linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.		
Art. 15, co. 2	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica	Decreto interministeriale per disciplinare l'ampliamento delle modalità di pagamento anche mediante l'utilizzo di tecnologie mobili	<b>17 marzo 2013</b> <i>(novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione)</i>	<b>I decreti ministeriali, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 69 del 2013, sono adottati dal Presidente del consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati<sup>74</sup></b>
Art. 15, co. 5	Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia	Uno o più decreti per disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione del comma 4 che impone di accettare pagamenti effettuati anche attraverso carte di debito.		

<sup>72</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 5, comma 3-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

<sup>73</sup> In realtà il riferimento normativo è il comma 4 dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

<sup>74</sup> Modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 69 del 2013 - si veda l'articolo 13, comma 2-*quater* -.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 16, co. 10	Ministro della giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.	Uno o più decreti aventi natura non regolamentare che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni dell'art. 16 relative a biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale		
Art. 16-bis, co. 5 <sup>75</sup>	Ministro della giustizia sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati	Uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottare previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.	non previsto	
Art. 16-quater, co. 2 <sup>76</sup>	Ministro della giustizia	Decreto per l'adeguamento delle regole tecniche in materia di applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al processo civile di cui al decreto legislativo n. 44/2011	<b>17 giugno 2013</b>	
Art. 19, co. 8	Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Decreto che adotta linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche ed altri soggetti aggiudicatori	<b>18 gennaio 2013</b> ( <i>novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</i> )	

<sup>75</sup> L'articolo è stato inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 2), della legge. 24 dicembre 2012, n. 228*, con decorrenza 1° gennaio 2013.

<sup>76</sup> L'articolo è stato inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 2), della legge. 24 dicembre 2012, n. 228*, con decorrenza 1° gennaio 2013.



Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 19, co. 9, <i>alinea</i>	Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca	Uno o più decreti per l'accesso ai fondi per la realizzazione dei servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato e per le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi		
Art. 19, co. 9, lett. a)	Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca	Pubblicazione di una sollecitazione a manifestare interesse per acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale	<b>Cadenza almeno annuale</b>	
Art. 20, co. 1, <i>alinea</i>	Agenzia per l'Italia digitale	Definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti		
Art. 20, co. 1, lett. a)	Agenzia per l'Italia digitale, sentito il comitato tecnico	Predisposizione del piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI	<b>Annuale</b> <i>La trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica avviene entro il mese di febbraio</i>	
Art. 20, co. 1, lett. b)	Agenzia per l'Italia digitale	Predisporre il rapporto annuale sull'attuazione dell'PNCI, avvalendosi del sistema di monitoraggio	<b>Entro il mese di gennaio di ogni anno</b>	
Art. 20, co. 1, lett. c)	Agenzia per l'Italia digitale	Emana le linee guida recanti definizione di <i>standard</i> tecnici		
Art. 20, co. 1, lett. c)	Agenzia per l'Italia digitale	Istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti <sup>77</sup>		
Art. 20, co. 2		Istituzione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti presso l'ADI <sup>78</sup>		

<sup>77</sup> Istituita dal comma 9 dell'articolo 20.

<sup>78</sup> Il Comitato è formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, nominati dal direttore dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'associazione nazionale dei comuni italiani uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale. Il comitato tecnico partecipa alla definizione dello statuto.

Articolo	Organo	Adempimento previsto	Termine o periodicità	Modifiche
Art. 20, co. 4	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, previa intesa con la Conferenza unificata. <sup>79</sup>	Decreto per l'adozione dello Statuto della cittadinanza intelligente	<b>Aggiornamento annuale</b> <i>a seguito del rinnovo del piano nazionale</i>	
Art. 20, co. 9	Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Comitato tecnico delle comunità intelligenti.	Deliberazione per l'istituzione della piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e delle relative componenti <sup>80</sup>	<b>17 febbraio 2013</b> <i>(centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto)</i>	
Art. 20, co. 16	Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato all'innovazione tecnologica	Decreto per stabilire i criteri per consentire la partecipazione alle attività delle comunità intelligenti da parte di soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate		
Art. 20-bis, co. 1	Presidente della Corte dei conti	Decreto per stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti <sup>81</sup>	Il decreto acquista efficacia il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	
Art. 33-septies, co. 1	Agenzia per l'Italia digitale.	Effettua il censimento dei CED <sup>82</sup> per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione e elabora le linee guida finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED	<b>30 settembre 2013</b>	<a href="#">Linee guida</a> alla razionalizzazione delle infrastrutture ICT delle Pubbliche amministrazioni
Art. 33-septies, co. 4	Governo - Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata	Decreto per adottare il piano triennale di razionalizzazione dei CED	<b>29 dicembre 2013</b> <i>(novanta giorni dal 30 settembre 2013)</i> Aggiornamento annuale del piano	

<sup>79</sup> Sentiti l'ADI e il comitato tecnico, previa intesa con la conferenza unificata.

<sup>80</sup> Le componenti includono il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni, quello dei dati e dei servizi informativi, il catalogo dei dati geografici, territoriali e ambientali, nonché il sistema di monitoraggio.

<sup>81</sup> Il decreto disciplina altresì le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata.

<sup>82</sup> Centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 33-septies, con questo termine è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente alle amministrazioni pubbliche

**XVII legislatura**

**Collana: LENTE DI INGRANDIMENTO**



**Ultimi fascicoli pubblicati in questa collana editoriale**

*(disponibili anche sul sito internet del Senato)*

*N. XII - XVII. Agenda digitale italiana (Parte II)*

*N. XI - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte II (Modifiche apportate nell'iter parlamentare)*

*N. X - XVII. Le tante cose "da fare" nel "decreto del fare": decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Parte I*

*N. IX - XVII. Agenda digitale italiana (Parte I - Primi provvedimenti attuativi)*

*N. VIII - XVII. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Adempimenti relativi al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a sette mesi dalla sua entrata in vigore)*

*N. VII - XVII. Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Adempimenti nella relazione Governo-Parlamento a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge)*

*N. VI - XVII. Le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 22 maggio 2013.*

*N. V - XVII. La riorganizzazione delle Agenzie fiscali.*

*N. IV - XVII. Dalla legge comunitaria alla legge europea e di delegazione europea.*

*N. III - XVI. Legge 28 giugno 2012, n. 112: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". (Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data di entrata in vigore)*

*N. II - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.*

*N. I - XVI. Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.*

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**

**Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi**

**Capo ufficio:** Anna Rita Lorusso 06 6706 2124 e-mail [annarita.lorusso@senato.it](mailto:annarita.lorusso@senato.it)

**Segreteria:** 06 6706 3437